




**Prefetture
Catanzaro
Cosenza
Crotona
Vibo Valentia**




**Procura Distrettuale
di Catanzaro**



**Direzione Regionale
della Calabria**



**Direzione Regionale
della Calabria**



**Direzione Regionale
della Calabria**

INTESA PROCEDIMENTALE

TRA

- Prefettura di Catanzaro, rappresentata dalla D.ssa Luisa *LATELLA*, Prefetto;
- Prefettura di Cosenza, rappresentata dal Dr. Gianfranco *TOMAO*, Prefetto;
- Prefettura di Crotona, rappresentata dal Dr. Vincenzo *DE VIVO*, Prefetto;
- Prefettura di Vibo Valentia, rappresentata dal Dr. Giovanni *BRUNO*, Prefetto;
- Procura Distrettuale di Catanzaro, rappresentata dal Dr. Vincenzo Antonio *LOMBARDO* Procuratore;
- Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria, rappresentata dal Dr. Pasquale *STELLACCI*, Direttore Regionale;
- Inps – Direzione Regionale della Calabria, rappresentata dal Dr. Giuseppe *GRECO*;
- Equitalia Sud SpA - Direzione Regionale Calabria, rappresentata dal Dr. Giovanni *TEMISIO*, Direttore Regionale.

PREMESSO CHE

- l'articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, quale modificata dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, riconosce ai soggetti danneggiati da attività estorsive o dall'usura l'elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito;
- l'articolo 20¹ della citata legge n. 44 del 1999 prevede, a favore delle vittime che abbiano richiesto l'elargizione del contributo, la sospensione dei termini:

¹ 20. *Sospensione di termini*

1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.

2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

- di pagamento di mutui e di ogni altro atto esecutivo (comma 1);
 - degli adempimenti fiscali (comma 2);
 - di prescrizione e perentori, comportanti in genere decadenze da qualsiasi diritto (comma 3);
 - relativi a processi esecutivi (comma 4).
- il comma 2 del citato articolo 20 prevede la sospensione per tre anni dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, relativi agli adempimenti fiscali, cioè dei termini relativi agli adempimenti di obblighi di natura fiscale che il contribuente è tenuto ad eseguire entro scadenze ben determinate, fissate dalla legge. In particolare, rientrano nella disposizione legislativa sia gli obblighi connessi ai versamenti di somme, come i versamenti di imposte a seguito di presentazione di dichiarazione, i versamenti di imposte, sanzioni ed interessi a seguito di accertamento divenuto definitivo, di sentenza resasi definitiva, di notifica di cartelle di pagamento, etc., sia quelli relativi ad adempimenti dichiarativi, quali, ad esempio, l'obbligo di presentazione della dichiarazione riferita ai settori impositivi delle II.DD., IVA, IRAP;

3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il Procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente.

7-bis. Il Prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del Prefetto.

7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.

- il comma 7 del citato articolo 20 prevede che la sospensione dei vari termini (compresa quella degli adempimenti fiscali) ha effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini:
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, in relazione alle procedure connesse all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della legge n. 44/1999 è opportuno prevedere una attività coordinata di scambio di informazioni al fine di velocizzare l'iter procedimentale in questione:
- allo scopo di garantire l'effettiva applicazione delle misure di favore previste per le vittime di richieste estorsive o di usura, è necessario, altresì, un coordinamento tra l'Autorità giudiziaria e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria, l'Equitalia Sud S.p.A. – Direzione Regionale Calabria e l'INPS, attraverso idonee forme di collaborazione:

LE PARTI CONVENGONO

1. Le Prefetture di Catanzaro, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia, ricevute le richieste di sospensione dei termini previsti dall'articolo 20 della legge n. 44 del 1999, provvederanno a trasmetterle nelle forme più opportune e previste, oltre che alla competente Procura Distrettuale, anche all'Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della Calabria, ad Equitalia Sud S.p.A. - Direzione Regionale Calabria e all'INPS e, per conoscenza, al soggetto richiedente, al fine di consentire la preliminare individuazione degli adempimenti fiscali o delle procedure di riscossione coattiva dei tributi erariali da sospendere.

2. La Procura Distrettuale provvederà a trasmettere il provvedimento favorevole in ordine alla sospensione dei termini prevista dal citato articolo 20 alla Prefettura, all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria - ad Equitalia Sud S.p.A.- Direzione Regionale Calabria ed alla Direzione Regionale INPS Calabria.

3. L'Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della Calabria ed Equitalia Sud S.p.A. - Direzione Regionale Calabria provvederanno a trasmettere, dandone comunicazione per conoscenza al soggetto richiedente, il suddetto provvedimento favorevole ai propri Uffici competenti per territorio che adotteranno gli atti conseguenti.

La Direzione Regionale INPS Calabria provvederà a trasmettere, dandone comunicazione per conoscenza al soggetto richiedente, il suddetto provvedimento favorevole alle proprie strutture competenti che adotteranno gli atti conseguenti.

4. L'Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della Calabria precisa che giù in data 13 gennaio 2010 ha fornito ai propri Uffici istruzioni operative, poi ulteriormente integrate in ordine alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti fiscali, che pur se ha effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore Distrettuale, richiede comunque un atto "ricognitivo" che individui esattamente gli adempimenti fiscali soggetti a sospensione triennale, determini le date di decorrenza e di scadenza delle agevolazioni previste e contenga l'avvertenza che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 20, comma 5, il contribuente decade dai benefici concessi e gli effetti dell'inadempimento sono regolati dalle norme ordinarie;

5. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria riepiloga di seguito le istruzioni fornite:

a) *Tributi da autoliquidazione non versati e non ancora iscritti a ruolo*

- L'ufficio comunica al contribuente la proroga per il periodo stabilito. Data la complessità della normativa (anche sotto il profilo strettamente interpretativo) e la regola generale di cui all'art. 10 dello Statuto dei diritti del Contribuente, se, successivamente alla scadenza della proroga, il contribuente non adempie, l'ufficio provvede ad inviargli apposita comunicazione con cui assegna un termine di trenta giorni per l'adempimento, con l'espresso avvertimento che, in caso di inosservanza del termine, sarà effettuata l'iscrizione a ruolo del tributo, delle relative sanzioni e degli interessi, decorrenti dalla data di scadenza della proroga.

b) *Tributi da autoliquidazione non versati e iscritti a ruolo*

- Se la proroga triennale riguarda tributi non versati per i quali è stata già effettuata l'iscrizione a ruolo, l'ufficio ne dispone la sospensione (per un periodo pari alla proroga) dandone comunicazione al contribuente e all'agente della riscossione. Alla scadenza della proroga, l'ufficio revoca la sospensione, dandone sempre comunicazione sia al contribuente che all'agente della riscossione, con la precisazione che, in caso di pagamento del tributo sarà disposto lo sgravio delle sanzioni e degli interessi (non dovuti in quanto relativi ad un adempimento che in realtà non era ancora scaduto, essendo intervenuta la proroga triennale dei termini) mentre, in caso di mancato pagamento, sarà ripresa l'esecuzione coattiva di tutte le somme (tributo, sanzioni e interessi) iscritte a ruolo.

c) *Tributi da autoliquidazione non versati, iscritti a ruolo e pagati dal contribuente*

- Se il contribuente che beneficia della proroga ha, durante la stessa, versato comunque, in tutto o in parte, il tributo, le sanzioni e gli interessi, va operata una distinzione tra gli effetti della proroga ai fini del pagamento del tributo e quelli relativi al pagamento di interessi e sanzioni. Intervenendo la proroga, infatti, l'adempimento del contribuente

non può essere considerato tardivo, con conseguente inapplicabilità degli interessi e delle sanzioni, i cui importi vanno rimborsati, senza necessità di un'apposita istanza da parte del contribuente, in quanto si può ritenere sufficiente la richiesta di applicazione della legge n. 44 del 1999. Al contrario, il tributo corrisposto non può essere rimborsato in quanto comunque dovuto, considerato che la proroga sposta solo il termine per l'adempimento. Nell'ipotesi di rimborso da parte dell'agente della riscossione di somme (interessi e sanzioni) riscosse e già riversate, l'ufficio provvede a concedere allo stesso agente della riscossione una corrispondente tolleranza da valere sui successivi riversamenti.

d) Tributi scaturenti da atti impositivi

- I maggiori tributi, sanzioni ed interessi (questi ultimi sono gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, che, ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602... si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali le maggiori imposte sono iscritte ..."), scaturenti da avvisi di accertamento o, in generale, da atti impositivi, divenuti definitivi, per mancata impugnazione o per sentenze favorevoli all'Ufficio resesi altrettanto definitive, sono comunque dovuti e deve esserne solo sospesa la riscossione coattiva (per tre anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento).

La proroga non paralizza eventuali attività impositive da porre in essere, in quanto non c'è alcuna interruzione dei termini di decadenza fissati per l'attività di controllo.

e) Cartelle di pagamento

- Sono soggette alla sospensione triennale anche le cartelle di pagamento per iscrizioni a ruolo a seguito di inadempimenti verificatisi prima dell'evento lesivo notificate dall'Agente della riscossione, e divenute definitive per il decorso di sessanta giorni, entro un anno dalla data dell'evento lesivo. In tale ipotesi, gli interessi di mora applicati dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non devono essere calcolati dalla data di definitività della cartella di pagamento fino alla data di scadenza della proroga e, nello stesso periodo, non devono essere iniziate o proseguite procedure esecutive.

6. L'Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della Calabria, Equitalia Sud S.p.A. Direzione Regionale Calabria e l'INPS provvederanno a trasmettere, oltre che al soggetto richiedente, alla Prefettura e alla Procura Distrettuale di Catanzaro i provvedimenti adottati in ordine alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti di competenza;

7. Tutte le parti provvederanno a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente, nelle forme più opportune, ogni eventuale, successivo provvedimento e/o modifica;

8. Al fine di garantire la riservatezza delle notizie e degli atti ricevuti e trasmessi, e assicurando che il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia


di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, lo scambio avverrà esclusivamente per posta elettronica ai seguenti indirizzi²:

² "Resta fermo il divieto di utilizzare dati personali non indispensabili allo specifico adempimento previsto nell'ambito del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali".


Prefettura Catanzaro:	protocollo.prefcz@pec.interno.it
Prefettura Cosenza:	protocollo.prefcs@pec.interno.it
Prefettura Crotone:	protocollo.prefkr@pec.interno.it
Prefettura Vibo Valentia:	protocollo.prefvv@pec.interno.it
Procura Distrettuale di Catanzaro	prot.procura.catanzaro@giustiziacert.it
Agenzia delle Entrate regionale:	dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Equitalia Sud regionale:	direzione.calabria@pec.equitaliasud.it
Inps Regionale	direzione.regionale.catanzaro@postacert.inps.gov.it

Catanzaro, 25 marzo 2015

Per la Prefettura di Catanzaro
Il Prefetto D.ssa Luisa LATELLA




Per la Prefettura di Cosenza
Il Prefetto Dott. Gianfranco TOMAO




Per la Prefettura di Crotone
Il Prefetto Dott. Vincenzo DE VIVO



Per la Prefettura di Vibo Valentia
Il Prefetto Dott. Giovanni BRUNO




Per la Procura Distrettuale di Catanzaro
Il Procuratore dr. Vincenzo Antonio LOMBARDO



Per l'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria
Il Direttore Regionale Dott. Pasquale STELLACCI



Per Equitalia Sud S.P.a.
Direzione Regionale Calabria
Il Direttore Regionale Dott. Giovanni TENISIO



Per L'INPS
Direzione Regionale della Calabria
Il Direttore Regionale Dott. Giuseppe GRECO

